



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
**SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E
TRASPORTI UFFICIO V.I.A.**
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo
tel. 0171445200 fax 0171445560

2011/08.18/000361-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI MODIFICA DI IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI CENTALLO.

PROPONENTE: METALFER S.R.L., REGIONE BOERINO N. 287 - 12044 CENTALLO.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 15.12.2016 con prot. n. 94416, è pervenuta all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte del Sig. Simone Pio, in qualità di amministratore unico della Metalfer S.r.l., con sede legale e operativa in Centallo, Regione Boerino n. 287;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio online l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 19 dicembre all' 1 febbraio 2017, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 95280 del 19.12.2016, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risulta pervenuto unicamente il seguente contributo:
 - nota prot. n. 8267 del 02.02.2017 dell'ASL CN1 con cui esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - lo stoccaggio di pneumatici non ricostruibili o di scarti in gomma dovrà essere adeguatamente coperto onde evitare, a seguito di precipitazioni, la formazione di ristagni d'acqua che possano favorire la creazione di habitat idonei alla riproduzione di insetti nocivi, tra cui le zanzare (es. zanzara tigre, Aedes albopictus).
 - le aree di manovra, le vie di circolazione e altre aree all'aperto utilizzate ed occupate dagli addetti alle varie attività, dovranno essere concepite in modo da essere utilizzate facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione da pedoni o veicoli, senza rischi di investimento/schiacciamento/urto. Il tracciato delle vie di circolazione dovrà essere evidenziato e le zone di pericolo segnalate in modo chiaramente visibile.
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;

- il progetto in esame riguarda l'ampliamento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi già autorizzata ed iscritta all'Albo Provinciale al n. 51, con nuove tipologie e la ridefinizione delle destinazioni d'uso dell'impianto, localizzando le nuove zone per la messa in riserva e recupero dei rifiuti.

La quantità trattata può superare le 10 tonn/giorno.

Attualmente la METALFER per quanto dichiarato, opera su una superficie di circa 7.500 mq pavimentati, su cui sono ubicati una palazzina uffici, un capannone, una tettoia ed un locale accessori adiacente al capannone; il terreno di proprietà ha una superficie complessiva di 8.967 mq, ma è presente anche un'area verde non adibita a nessuna attività.

Tutte le superfici esterne destinate all'attività sono cementate. In particolare, una prima zona posta all'ingresso e attorno al capannone è destinata alla messa in riserva e recupero del materiale ed è dotata di sistema di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia approvato con Determina n. 160 del 15.02.2008. Il piazzale retrostante, attualmente viene utilizzato unicamente per le operazioni di transito, manovra, parcheggio degli autocarri e macchinari aziendali, deposito cassoni metallici e scarrabili entrambi vuoti; è dotato anch'esso di sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, composto da vasca di separazione dei fanghi, sistema deoliatore gravitativo e idonei pozzetti di ispezione a monte e a valle dell'impianto, approvato con Provvedimento SUAP n. 25-A12016 del 03.06.2016.

L'azienda intende inoltre ridefinire le destinazioni d'uso dell'impianto, definendo le nuove zone per la messa in riserva e recupero dei rifiuti.

Di seguito vengono riportati i punti autorizzati con quantità aggiornate e i punti da autorizzare:

Punti già autorizzati con quantità aggiornate:

Punti autorizzati	Quantitativo annuo massimo trattato (t/anno)	Operazioni di recupero (da R2 a R13)	Quantitativo massimo di messa in riserva (t/anno)
1.1	30	R13	30
2.1	100	R13	100
3.1	9.000	R13 - R4	9.000
3.2	1.000	R13 - R4	1.000
5.1	2.000	R13 - R4	2.000
5.8	150	R13	150
6.5	20	R13	20
10.2	50	R13	50

Punti da autorizzare:

Punti oggetto di comunicazione	Quantitativo annuo massimo trattato (t/anno)	Operazioni di recupero (da R2 a R13)	Quantitativo massimo di messa in riserva (t/anno)
5.6	2.000	R13 - R4	2.000
5.16	250	R13 - R4	250
7.29	50	R13	50
9.1	80	R13	80

- In data 21 febbraio 2017, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni esplicitate nel seguito.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28.01.2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Vista la nota prot. ricev.to. n. 8267 del 02.02.2017 dell’ASL CN1 in premessa richiamata.

Considerato l’esito dell’istruttoria tecnica effettuata da parte dell’Organo Tecnico provinciale in data 21 febbraio 2017, nonché l’unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i. il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 15.12.2016 con prot. n. 94416, da parte del Sig. Simone Pio, in qualità di amministratore unico della Metalfer S.r.l., con sede legale e operativa in Centallo, Regione Boerino n. 287 in quanto dall’istruttoria tecnica condotta da parte dell’Organo Tecnico -sulla base dei contenuti del progetto presentato- è emerso che gli interventi previsti nel progetto non sono passibili di determinare significative ricadute negative sulle componenti ambientali interferite, tali da richiedere l’assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale.

2. DI SUBORDINARE l’esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto dell’obbligo di adeguare, come di seguito indicato sulla base delle indicazioni fornite da Arpa in sede di Organo tecnico, gli elaborati progettuali da presentare nell’ambito delle procedure autorizzative previste dalla normativa per l’esercizio dell’impianto in progetto:

- a) le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante i codici CER dei rifiuti depositati.
- b) per la gestione dei RAEE la ditta deve rispettare quanto previsto dal D.Lgs 49/2014 e s.m.i.
- c) deve essere effettuata una verifica su ciascun rifiuto conferito all’impianto, di cui al codice CER 160106, in merito alla presenza di componenti pericolose, nonché di pneumatici e componenti recuperabili. Gli esiti di tali verifiche devono essere riportati su registro dedicato, ove devono essere annotati i seguenti dati:
 - numero di formulario;
 - data;
 - marca, modello, colore del veicolo;
 - esiti della verifica della presenza/assenza di ciascuna delle seguenti componenti pericolose: olio motore, olio freni, filtro, liquido antigelo, ecc; tali esiti devono essere indicati per ciascuna delle componenti;
 - esiti della verifica della presenza di componenti recuperabili quali paraurti, ecc.;
 - tali esiti devono essere indicati per ciascuna delle componenti;
 - esiti della verifica della presenza di pneumatici.

Nel caso in cui le verifiche effettuate evidenziasse la presenza di componenti pericolose e/o di pneumatici o parti recuperabili, il rifiuto deve essere respinto al produttore, dandone comunicazione agli Enti di controllo entro 24 ore; il registro di cui sopra deve essere compilato per ogni rifiuto (e/o carico di rifiuti) CER 16 01 06 conferito all’impianto e deve essere messo a disposizione degli Organi di Controllo.

- d) Deve essere presentata aggiornata documentazione previsionale di impatto acustico all’Autorità competente di cui all’art. 10 della L.R. 52/00, da redigersi secondo le disposizioni

della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616. Devono essere considerate tutte le sorgenti rumorose e tutti i recettori possibili.

- e) Per ridurre l'impatto visivo dell'attività deve essere valutata la possibilità di installare sul confine dell'insediamento produttivo una barriera verde di altezza adeguata. Per la realizzazione della barriera verde si chiede di prediligere la scelta di specie autoctone arbustive e arboree a chioma ampia e crescita veloce escludendo specie esotiche o di esclusivo valore ornamentale.
- f) Lo stoccaggio di pneumatici non ricostruibili o di scarti in gomma deve essere adeguatamente coperto onde evitare, a seguito di precipitazioni, la formazione di ristagni d'acqua che possano favorire la creazione di habitat idonei alla riproduzione di insetti nocivi, tra cui le zanzare (es. zanzara tigre, Aedes albopictus).
- g) Le aree di manovra, le vie di circolazione e altre aree all'aperto utilizzate ed occupate dagli addetti alle varie attività, devono essere concepite in modo da essere utilizzate facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione da pedoni o veicoli, senza rischi di investimento/schiacciamento/urto. Il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato e le zone di pericolo segnalate in modo chiaramente visibile.

STABILISCE

- 3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le autorizzazioni necessarie per essere realizzato il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- 4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

- 5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

- 6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o -in alternativa- ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro Risso

ESTENSORE:

Arch. Barbara GIORDANA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale